

COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA

PROVINCIA DI TREVISO

A V V I S O D' A S T A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rende noto che il giorno **13 aprile 2023**, alle **ore 15.00** avrà luogo l'Asta Pubblica per concessione in affitto per anni 6 (2023-2028) del pascolo della Malga Comunale denominato "Ardosetta" di proprietà comunale che si compone dei seguenti immobili :

Foglio	Mappale	Sup catastale in Ha	Sup. catastale a pascolo in Ha	Superficie effettiva a pascolo totale al netto delle aree pertinenziali del Rifugio Alpino "Malga Ardosetta"
1°	8	5.61.00	5.61.00	
1°	9	14.05.60	14.05.60	
1°	24	7.01.00	7.01.00	
1°	41	1.71.00	1.71.00	
	TOTALE	28.39.57	28.39.57	27.39.57

L'aggiudicazione avverrà con le modalità contenute nell'allegato bando di gara.

L'asta pubblica avrà luogo presso gli uffici posti presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Pieve del Grappa, via IV Novembre n° 31, 31017 Pieve del Grappa (Tv).

Termine perentorio per la presentazione delle offerte: **ore 12.00 del giorno 13.04.2023.**

Copia integrale del bando d'asta e i fac-simile delle dichiarazioni possono essere richiesti presso l'Ufficio Patrimonio e Manutenzioni del Comune di Pieve del Grappa, sito al Primo Secondo del Municipio di Pieve del Grappa, via IV Novembre n° 31, 31017 Pieve del Grappa (Tv), dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dei giorni martedì e giovedì, referente Geom. Diego Fabbian, tel. 0423.078940, e-mail patrimonioomune.pievedelgrappa.tv.it o reperiti sul sito informatico del Comune di Pieve del Grappa.

Lì 16.04.2023

Il Responsabile del Servizio

Geom. Diego Fabbian

SERVIZIO MANUTENZIONI - PATRIMONIO E SERVIZI SCOLASTICI DEL COMUNI DI PIEVE DEL GRAPPA

**AVVISO DI ASTA PUBBLICA
PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO PER ANNI 6 (2023- 2028) DEL PASCOLO DELLA MALGA
COMUNALE DENOMINATA "ARDOSETTA".**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione di quanto disposto dalla Delibera di Giunta Comunale n° 31 in data 14.03.2023;
Visto il Disciplinare per la Gestione delle Malghe, approvato Deliberazione Consiliare della Comunità Montana del Grappa n. 13/02 del 27/06/2002, su delega della Regione Veneto (D.G.R. 16.11.2001 n. 3125);

RENDE NOTO CHE È INDETTA ASTA PUBBLICA

Per la Concessione in affitto del pascolo di "Malga ARDOSETTA" sito in Comune di Pieve del Grappa, per le annualità monticatorie 2023 - 2028 (6 anni), con consegne e riconsegne annuali dei suddetti beni, a partire dal 1 giugno 2023 fino al 31 ottobre 2028 e di seguito sinteticamente descritti :

DESCRIZIONE DEL BENE

L'immobile denominato Pascolo di Malga Ardosetta sito nel Comune di Pieve del Grappa, località Crespano, di circa 28 ettari di terreno da pascolo in zona montana nelle adiacenze di "Malga Ardosetta", ora adibita a rifugio alpino e oggetto di separato affidamento.

Il pascolo è raggiungibile dalla Strada Provinciale SP. 140 "Dorsale del Grappa" dalla quale si dirama una strada sterrata di accesso agli edifici, percorribile con mezzi fuoristrada.

L'intera superficie di circa 28 ettari, specificata nella tabella seguente, a pascolo: non sono presenti aree boscate.

A) Pascolo:

Comprensorio denominato "ARDOSETTA" facente capo alle strutture denominate "malga Ardosetta" :

Foglio	Mappale	Sup catastale in Ha	Sup. catastale a pascolo in Ha	Superficie effettiva a pascolo totale al netto delle aree pertinenziali del Rifugio Alpino "Malga Ardosetta"
1°	8	5.61.00	5.61.00	
1°	9	14.05.60	14.05.60	
1°	24	7.01.00	7.01.00	
1°	41	1.71.00	1.71.00	
	TOTALE	28.39.57	28.39.57	27.39.57

Il pascolo non è dotato di approvvigionamento idrico in rete, viene consentito l'utilizzo di acqua piovana per i fabbisogni minimi del malghese della quale peraltro non è possibile garantire sia la portata che la potabilità. Rimane in capo al Gestore privato l'onere della potabilizzazione dell'acqua utilizzata sia per l'eventuale lavorazione del latte che per qualsiasi altro utilizzo.

SPECIE AMMESSE

Sono ammesse nel pascolo le specie animali indicate all'art. 3 del Disciplinare per la Gestione delle Malghe approvato con Deliberazione Consiliare della Comunità Montana del Grappa n° 13/02 del 27.06.2002, ovvero:

Specie	Carico U.B.A.
1 vacca da Latte	1
1 bovino sopra i 2 anni	1
1 bovino da 6 mesi a 2 anni	0,6
1 capra	0,5
1 equino sopra un anno	1
1 equino fino a un anno	0,6
1 pecora	0,15

La malga dovrà essere caricata con le modalità previste agli artt. 3 e 4 del del Disciplinare per la Gestione delle Malghe sopra richiamato.

ATTIVITÀ AGRITURISTICA

La concessione NON comprende la facoltà di esercitare l'attività agrituristiche, di somministrazione pasti e/o bevande nonché di ricettività.

L'Amministrazione concederà successivamente, previa richiesta del concessionario ed in presenza della prescritta conformità sanitaria, un apposito provvedimento di autorizzazione. Si richiama, a tal proposito, che l'attività agrituristica è disciplinata dalla vigente normativa specifica regolante la materia (Legge 96 del 20.02.2006 e s.m.i e, per le parti non in contrasto, L.R. 9/97 e s.m.i.). L'esercizio da parte del concedente dell'attività di agriturismo in malga, in assenza dell'intervenuto rilascio della prescritta autorizzazione c.le, comporta la risoluzione di diritto della concessione contratto, con l'automatico incameramento della cauzione definitiva da parte del Comune.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA

Sono ammessi a partecipare alla richiesta di concessione in gestione i soggetti, in possesso dei seguenti requisiti che devono essere autocertificati nella domanda di partecipazione e successivamente verificabili attraverso presentazione della documentazione sotto riportata quando essa non è rilasciata da una pubblica amministrazione.

REQUISITI DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

con indicazione dell'Ufficio presso il quale il requisito è verificabile :

1. Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), ai sensi del Decreto Legislativo 29.03.2004 n° 99 e successive modifiche e/o integrazioni.

(Ispettorato Regionale per l'Agricoltura)

2. Iscrizione alla C.C.I.A.A.

(Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura)

3. Assenza motivi di inidoneità alla conduzione di Malghe

(Servizio Forestale Regionale)

Il venir meno, per qualsiasi motivo, ad uno o più dei requisiti sopra indicati comporta la risoluzione di diritto della concessione-contratto.

Nel caso di partecipazione all'asta in forma associata, ciascun imprenditore dovrà possedere singolarmente i requisiti di partecipazione di cui ai punti 1) e 2). Comunque almeno un imprenditore deve possedere anche il requisito di cui al punto 3). Il venir meno, per qualsiasi motivo, di tali requisiti comporta la risoluzione di diritto della concessione contratto.

CAUSA DI ESCLUSIONE DELLA GARA

Sono esclusi dalla gara, ai sensi dell'art. 13 e 21 del disciplinare tecnico economico approvato con delibera di Giunta Regionale n° 428/1997, coloro che sono stati dichiarati inidonei alla conduzione della malga dal dirigente del Servizio Forestale Regionale, ed inoltre:

- che non dichiarino il possesso dei requisiti di partecipazione stabiliti nel presente bando.
- coloro che siano in contenzioso con il comune e sino alla definizione del contenzioso in atto;

Detti requisiti autocertificati in sede di gara dal partecipante potranno successivamente essere sottoposti a verifica d'Ufficio in caso di aggiudicazione provvisoria.

PAGAMENTO DEL CANONE

Il pagamento del canone annuo di concessione verrà effettuato anticipatamente, in rata unica, entro la scadenza annuale del 15 aprile mediante versamento presso la tesoreria comunale e per il primo anno al momento della stipula del presente contratto.

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha durata di 6 ANNI, e precisamente dalla stagione monticatoria 2023 alla stagione monticatoria 2028 compresa e scadrà il 30 aprile 2029. A tale data la concessione cesserà di diritto e di fatto senza bisogno di preavviso o disdetta; non si darà luogo al diritto di prelazione ai sensi dell'art. 4bis della L. 203/1982 e s.m.e i.

PERIODO DI MONTICAZIONE

Il periodo di monticazione decorre dal 01 GIUGNO al 30 SETTEMBRE, salvo il verificarsi di particolari condizioni meteorologiche certificate dalla Comunità/Unione Montana competente per territorio.

La disponibilità delle superfici a scolo per interventi manutentivi e pratiche agronomiche decorre dal 1 Maggio al 30 Ottobre di ciascun anno.

Il Concessionario potrà chiedere l'anticipo o la proroga del periodo di monticazione, ai sensi dell'art. 18 del Disciplinare Tecnico Economico.

CAUZIONE

La cauzione per la partecipazione dell'asta è stabilita nella misura del 2% dell'importo posto a base d'asta, quindi pari ad € 40,00, effettuata mediante versamento in conto cauzioni presso il portale PagoPA, del comune di Pieve del Grappa, percorso : <https://pagopa.accatre.it/pievedelgrappa#/pagamento-spontaneo>, alla causale : "deposito cauzionale", riportando la dicitura "cauzione provvisoria per la partecipazione all'asta pubblica per la concessione in gestione per anni 6 del pascolo di "Malga Ardosetta".

A seguito dell'aggiudicazione, il concessionario dovrà costituire una cauzione nella misura del 100% del canone annuo di concessione di aggiudicazione. La cauzione dovrà essere versata in conto cauzioni effettuata mediante versamento in conto cauzioni presso il portale PagoPA, del comune di Pieve del Grappa, percorso : <https://pagopa.accatre.it/pievedelgrappa#/pagamento-spontaneo>, alla causale : "deposito cauzionale", riportando la dicitura "cauzione definitiva per la partecipazione all'asta pubblica per la concessione in gestione per anni 6 del pascolo di "Malga Ardosetta".

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'asta pubblica si terrà in data 13 aprile 2023 alle ore 15.00, presso l'Ufficio Patrimonio e Manutenzioni della Sede Municipale di Pieve del Grappa, località Crespano (TV), tenendo conto dei seguenti elementi :

- A) Offerta economica, superiore al canone annuo determinato in **€ 2.000,00**, in scaglioni di aumento di **€ 100,00**;
- B) Esperienza nella conduzione di malghe;
- C) Giovane imprenditore;
- D) Provenienza del malghese;

A tale fine vengono stabiliti i seguenti punteggi per ognuno degli elementi di valutazione:

A. OFFERTA ECONOMICA

max 30 punti calcolati secondo la formula: canone offerto/canone maggiore x 40

B. ESPERIENZA NELLA CONDUZIONE DI MALGHE max 20 punti

20 punti con una tempistica dichiarata superiore ad anni 12 di conduzione di Malghe comunali ubicate nella Regione Veneto;

15 punti con una tempistica dichiarata superiore ad anni 6 e fino ad anni 12 di conduzione di Malghe comunali ubicate nella Regione Veneto;

10 punti con una tempistica dichiarata fino ad anni 6 di conduzione di Malghe comunali ubicate nella Regione Veneto;

C. GIOVANE IMPRENDITORE max 20 punti

20 punti se il richiedente (singolo o associato) ha un'età inferiore di anni 40.

D. PROVENIENZA DEL MALGHESE max 20 punti

20 punti - residenza nel Comune di Pieve del Grappa

10 punti - residenza in un Comune della Unione Montana del Grappa;

N.B. Il requisito della residenza dovrà essere già posseduto alla data del presente avviso.

Il punteggio sarà determinato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le ditte concorrenti dovranno far pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 13 aprile 2023 al seguente indirizzo:

COMUNE DI PIEVE del GRAPPA - Ufficio Protocollo

Via IV Novembre, 31

31017 - Pieve del Grappa (TV)

tramite il servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, un PLICO chiuso siglato e sigillato sui lembi di chiusura, con riportato sul frontespizio il nominativo del mittente, con relativo indirizzo e contatti telefonici e la dicitura "ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO PER ANNI 6 (2023 - 2028) DEL PASCOLO DELLA MALGA COMUNALE DENOMINATA "ARDOSETTA". Tale plico potrà essere consegnato anche a mano, entro lo stesso termine perentorio, esclusivamente al personale del citato Ufficio Protocollo di questa Amministrazione, durante gli orari di apertura al pubblico.

Il recapito del plico entro il termine stabilito rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Non sarà preso in considerazione il plico pervenuto fuori termine indipendentemente dalla data del timbro postale.

I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca o nastro adesivo, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno, oltre all' intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della concessione e al giorno dell'espletamento della medesima.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca o nastro adesivo e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l' intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "A - Documentazione amministrativa" e "B - Offerta economica".

Nella busta "**A documentazione amministrativa**" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. La richiesta di partecipazione all'asta, utilizzando il modello (all.A) allegato al presente avviso quale parte integrante e sostanziale;
2. quietanza del versamento della cauzione provvisoria di partecipazione all'asta;
3. Fotocopia di un valido documento di riconoscimento dell'offerente;

Nella busta "**B offerta economica**" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante (all. B), o da suo procuratore, contenente l'indicazione del prezzo annuo offerto in aumento, rispetto al suddetto prezzo posto a base d'asta, che il concorrente offre quale canone di concessione per la gestione della malga comunale;
2. autocertificazione di cui ai precedenti punti B (ESPERIENZA NELLA CONDUZIONE DI MALGHE), C (GIOVANE IMPRENDITORE), e D (PROVENIENZA DEL MALGHESE), utilizzando il modello allegato al

presente avviso (all. B.1);

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;

La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte.

La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara successivamente procede all'apertura delle buste "B offerta economica" (preferibilmente presentate in conformità con lo schema di offerta predisposto dalla Stazione Appaltante) presentate dai concorrenti non esclusi dalla procedura di gara ed all'aggiudicazione provvisoria della concessione.

La concessione degli immobili verrà assegnata al concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato.

Nel caso di istanza presentata da società, la maggioranza dei relativi componenti deve avere un'età inferiore ai 40 anni ed essere iscritta nei ruoli previdenziali dei coltivatori diretti, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al precedente punto C.

Nel caso di domanda presentata congiuntamente da più concorrenti associati o da consorzio o cooperativa agricola, verranno presi in considerazione, per l'attribuzione di punteggi di cui ai precedenti punti B e D, solo i dati del concorrente capofila, il cui nominativo dovrà essere chiaramente esplicitato nella domanda medesima.

Nell'ipotesi in cui si verificasse il caso di offerte aventi il medesimo punteggio complessivo, verrà considerata aggiudicataria l'offerta riportante il maggiore rialzo economico del canone annuo.

Qualora risultasse identico il rialzo economico, per l'aggiudicazione si procederà a sorteggio.

Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla stessa, ovvero di prorogarne la data, dandone, comunque, comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano rivendicare alcuna pretesa al riguardo.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Si farà luogo all'esclusione dalla procedura di gara di tutti quei concorrenti che abbiano omissso la presentazione anche di un solo documento o dichiarazioni, elencati ai precedenti articoli del presente bando, o se gli stessi dovessero risultare non sottoscritti, incompleti o irregolari.

a) Sono escluse, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, le offerte:

a.1) presentate oltre il termine perentorio previsto dal presente bando indipendentemente dall'entità del ritardo e dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile. Per le offerte non pervenute, o pervenute in ritardo, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità;

a.2) con modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi del plico di invio, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara;

a.3) il cui plico di invio presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza.

b) Sono escluse dopo l'apertura del plico d'invio, senza che si proceda all'apertura delle buste interne, le offerte:

b.1) in assenza di una delle due buste interne;

b.2) in presenza di modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara, oppure presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;

c) Sono escluse dopo l'apertura del plico DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, senza che si proceda all'apertura del plico OFFERTA ECONOMICA, le offerte:

c.1) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente bando di gara;

c.2) con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente;

c.3) il cui concorrente non dichiara il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non dichiara il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;

c.4) il cui concorrente abbia presentato una cauzione in misura insufficiente o intestata ad altro soggetto;

d) Sono escluse, dopo l'apertura del plico OFFERTA ECONOMICA, le offerte:

d.1) mancanti della firma del soggetto competente;

d.2) che rechino l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, o in diminuzione oppure che rechino l'indicazione del canone in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre;

d.3) che rechino, in relazione all'indicazione dell'importo in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;

e) Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

e.1) di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;

e.3) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente bando, ancorché non indicate nel presente elenco;

e.4) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante;

L'aggiudicazione diviene definitiva con il provvedimento di cui sopra.

Ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n° 445 del 2000 la Stazione appaltante può:

a) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n° 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;

b) può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CONCLUSIONE DELLA GARA E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, a fornire tempestivamente alla stazione appaltante:

- la cauzione nella misura del 100% del canone annuo di concessione di aggiudicazione. La cauzione dovrà essere versata in conto cauzioni effettuata mediante versamento in conto cauzioni presso il portale PagoPA, del comune di Pieve del Grappa, percorso : <https://pagopa.acctre.it/pievedelgrappa#/pagamento-spontaneo>,

alla causale : “deposito cauzionale”, riportando la dicitura “cauzione definitiva per la partecipazione all'asta pubblica per la concessione in gestione per anni 6 del pascolo di “Malga Ardosetta”.

- la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria;

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui ai punti su indicati in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante.

Nel caso di cui al precedente comma, la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalle normative vigenti.

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà sottostare ai seguenti obblighi/divieti :

- la manutenzione ordinaria del pascolo compresa la manutenzione delle recinzioni di delimitazione del pascolo;
- il bestiame monticato dovrà essere custodito in condizioni di sicurezza;
- è vietato il pascolo libero dei bovini adulti maschi;
- divieto di accettare in malga animali sprovvisti dei necessari certificati di sanità e vaccinazione (i quali dovranno essere tenuti in malga a disposizione per eventuali controlli) ed attenersi ad ogni altra norma e prescrizione dell'autorità veterinaria;
- eseguire annualmente l'estirpazione dal pascolo delle piante infestanti prima che producano il fiore, il taglio in prefioritura delle ortiche e, soprattutto, del cosiddetto “veratro”, la pulizia e la manutenzione delle pozze di abbeveraggio esistenti, la manutenzione della viabilità, ecc...;
- le attrezzature, gli impianti mobili, se non in dotazione alla malga al momento della consegna ed eventuali oneri per i servizi in rete, rimarranno rispettivamente di proprietà o a carico del concessionario;
- rimangono a carico del concessionario tutti gli oneri derivanti dall'eventuale utilizzo dei servizi in rete (acqua, luce, gas, gasolio);
- divieto di taglio delle piantagioni presenti senza preventiva autorizzazione;
- sfalcio dell'erba e/o pascolo con divieto assoluto di lasciare le aree abbandonate;
- qualsiasi pericolo dovrà essere comunicato all'Ufficio Tecnico Comunale;
- il concessionario dovrà mantenere la destinazione d'uso concessa;

Si precisa che gli obblighi sopra descritti sono elencati in via esemplare ma non esaustiva e, per quanto non espressamente evidenziato, si rinvia a quanto contenuto nel “Disciplinare per la Gestione delle Malghe approvato Deliberazione Consiliare della Comunità Montana del Grappa n° 13/02 del 27.06.2002 su delega della Regione Veneto (D.G.R. 16.11.2001 n. 3125), disponibile per i partecipanti a semplice richiesta, presso l'Ufficio Tecnico comunale.

Così come previsto dal “Disciplinare”, ad inizio stagione, in occasione della consegna della malga, saranno stabiliti e quantificati gli interventi di manutenzione e miglioramento che il concessionario dovrà eseguire a proprio carico.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

a. La concessione della malga viene effettuata a corpo e non a misura, per una superficie di 27.39.57 ettari circa, così come derivanti dai dati catastali, nelle condizioni in cui si trova e con esplicita rinuncia da parte del concessionario ad ogni pretesa in ordine di carenze in atto, o che sopravvenissero a seguito di nuove normative, salvo il diritto di recesso da comunicare nei termini e modi stabiliti nella concessione-contratto.

b. Sono escluse dalle aree in dotazione della malga quelle già utilizzate per sentieri, aree di sosta o attrezzate, capanni per l'attività venatoria, pertinenze di fabbricati comunali esistenti e di fabbricati stessi, le altre aree che il comune intende utilizzare per la realizzazione di opere pubbliche o manifestazioni (allargamenti stradali, aree di sosta o attrezzate ecc.) e per l'accesso alle superfici boscate.

c. La consegna e riconsegna della malga è effettuata nel rispetto delle direttive approvate con delibera di Giunta Regionale del Veneto n° 428 del 12.02.1997 e n° 3125 del 16.11.2001.

d. L'Amministrazione si riserva di utilizzare la malga nel periodo non monticatorio.

e. Il concessionario si impegna ad effettuare i lavori di ordinaria manutenzione necessari alla conservazione in buono stato della struttura durante tutto il periodo di monticazione (1 Maggio al 30 Ottobre di ciascun

anno), secondo quanto previsto dall'art. 5 del Disciplinare Tecnico Economico.

RISOLUZIONE PER MANCATO ADEMPIMENTO (ART. 1454 DEL C.C.)

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, il Comune potrà diffidare l'aggiudicatario ad adempiere entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto salvo, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali danni.

RISOLUZIONE DI DIRITTO DI CONTRATTO (ART. 1456 DEL C.C.)

È stabilito che il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nel caso non siano adempiute le seguenti obbligazioni:

- a) sfalcio erba non effettuato secondo le prescrizioni contenute nel verbale di consegna;
- b) mancato versamento del canone nei termini stabiliti;
- c) esercizio dell'attività di agriturismo in assenza dell'autorizzazione del comune;

DIVIETI

È vietata ogni forma di subaffitto o sub - concessione.

DISPOSIZIONI VARIE

Ai sensi della Legge n° 241/90, si informa che avverso la determinazione di approvazione del presente bando di gara, può essere promosso ricorso al TAR Veneto, nel termine di 60 giorni, ovvero promosso ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni, dalla data di pubblicazione del bando.

Il presente bando non vincola l'Amministrazione Comunale che si riserva, per insindacabili motivi, la facoltà di sospendere, annullare la procedura concorsuale in qualsiasi fase precedente alla stipula del contratto, in caso di annullamento e/o revoca del bando nessun indennizzo sarà riconosciuto alle Ditte partecipanti alla gara.

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti sulla materia.

Il riferimento operato nel presente bando alle leggi deve intendersi effettuato al testo vigente, come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti.

L'individuazione del migliore offerente in sede di gara deve ritenersi provvisoria e condizionata all'approvazione da parte dell'Amministrazione del relativo verbale. In caso di mancato riscontro dei requisiti dichiarati, che sarà effettuato con le modalità previste dalla legge, ovvero di omessa costituzione della garanzia definitiva, si procederà all'annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva ed ad adottate le conseguenti determinazioni.

RICHIESTA DI DOCUMENTI E INFORMAZIONI

Le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente avviso, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti; le stesse comunicazioni possono essere fatte anche mediante telefax o posta elettronica, oppure con qualunque altro mezzo ammesso dall'ordinamento.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile unico del procedimento, relativamente all'attuazione del presente intervento è il Geom Diego Fabbian, responsabile del Servizio Associato Manutenzioni - Patrimonio e Servizi Scolastici del Comune di Pieve del Grappa.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli 7 e 13 del D.Lgs. n° 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12/04/2006, n° 184.

Il presente avviso resta pubblicato, per 7 giorni, all'albo pretorio e sul Sito Internet del Comune di Pieve del Grappa, nonché trasmesso per posta elettronica presso le Associazioni di categoria pertinenti.
Presso l'Ufficio Manutenzioni - Patrimonio del Comune di Pieve del Grappa, negli orari di apertura al pubblico si potranno acquisire ulteriori informazioni e copia della documentazione concernente l'asta.

Il Responsabile del Servizio

Geom. Diego Fabbian

ALLEGATI :

- Estratto di Mappa
- Disciplinare per la Gestione delle Malghe, approvato Deliberazione Consiliare della Comunità Montana del Grappa
- Modello A)
- Modello B)

CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO
EX ART. 45 LEGGE N. 203 DEL 3 MAGGIO 1982

Tra le parti, Sig.

Geom. Fabbian Diego nato a Bassano del Grappa (Vi) il giorno 12.02.1966 e residente in Borso del Grappa (Tv) in via Dei Portoni n. 25, codice fiscale FBB DGI 66B12 A703N, il quale interviene nella qualità di responsabile del servizio manutenzioni, patrimonio e servizi scolastici dei comuni di Pieve del Grappa, quale legale rappresentante del Comune di Pieve del Grappa (Tv) con sede in via IV Novembre n. 31 a Pieve del Grappa, località Crespano (Tv) cod. fisc. 92045530265, p.iva 04994310268;

- da una parte, quale proprietario locatore -
ed il Sig.

.....
--- Premesso ---

- che il Comune di Pieve del Grappa (Tv) è proprietario di un fondo rustico ubicato in Comune di Pieve del Grappa, località Crespano, denominato "Pascolo della Malga Ardosetta", della superficie catastale complessiva di Ha 27.39.57, con terreni contraddistinti al Nuovo Catasto Terreni come segue:

Comune di Pieve del Grappa (cod_belfiore)

Foglio 1°

Particella 8 di Ha 05.61.00 r.d. € 86,92 r.a. € 26,08

Particella 3 di Ha 14.05.60 r.d. € 217,78 r.a. € 65,33

Particella 24 di Ha 07.01.00 r.d. € 155,09 r.a. € 100,71

Particella 41 di Ha 01.71.97 r.d. € 37,18 r.a. € 24,15

per complessivi Ha 28.39.57, di cui Ha 27.39.57 di superficie effettiva a pascolo totale al netto delle aree pertinenziali del Rifugio Malga Ardosetta il tutto noto alle parti nei confini ed in ogni particolare;

- che la parte conduttrice è risultata aggiudicataria dell'asta pubblica del pascolo della Malga Comunale denominata "Ardosetta" tenutasi in data 13 aprile 2023 per la conduzione di detti terreni per le proprie attività agricole;

Sono escluse dalla concessione della malga gli edifici presenti in particolare :

- Edificio Rifugio Malga Ardosetta.
- che la ditta risultata aggiudicataria è;
- che le parti nella piena consapevolezza dei rispettivi diritti ed obblighi derivanti dalla normativa di cui alla Legge n. 203/82 e dalla possibilità derogatoria alle norme regolatrici ivi contenute, prevista dall'art. 45 della citata Legge 203/82, il cui testo le parti dichiarano di conoscere specificatamente nel suo significato derogatorio, intendono derogare alla disciplina dell'equo canone, nonché a quanto disposto per la durata dei contratti ed al regime dei miglioramenti fondiari, e precisamente:
 - a) a quanto disposto per la durata dagli articoli 1 e 22 della Legge 203/82;
 - b) a quanto previsto dagli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 della Legge 203/82 in merito ai miglioramenti e/o trasformazioni ed all'aumento di valore del fondo a seguito di eventuali miglioramenti effettuati dall'affittuario sul fondo oggetto del presente contratto;
 - c) a quanto disposto dall'art. 5 della Legge 203/82 per i casi di risoluzione del contratto;
 - d) a quanto disposto dall'art. 43 della Legge 203/82 in materia di indennizzo in favore dell'affittuario in caso di risoluzione;
 - e) a quanto disposto dall'art. 4 della Legge 203/82 in materia di termini di disdetta;
- che i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali hanno edotto le rispettive parti sulle norme vigenti in materia di contratti di affitto agrario.

--- Tutto ciò premesso ---

Si conviene e si stipula quanto segue.

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) La parte locatrice concede in affitto i terreni citati in premessa alla parte conduttrice, che a tale titolo accetta impegnandosi a custodirli ed adibirli esclusivamente all'attività agricola secondo le buone norme della tecnica agraria. E' fatto espresso divieto all'affittuario di destinare i terreni oggetto del presente atto, ad usi diversi da quello previsto e l'inosservanza della clausola sarà specifi-

co motivo di risoluzione del contratto.

E' esclusa la possibilità di esercitare l'attività agrituristica.

3) La durata del presente contratto, in deroga all'art. 1 o 22 della Legge 203/82, è concordata e fissata in anni 6 (sei) con decorrenza dalla data del e scadenza al 11 novembre 2028.

4) Alla scadenza convenuta del 11 novembre 2028 gli immobili dovranno essere riconsegnati alla proprietà senza che vi sia bisogno di preventiva disdetta, ciò in espressa deroga a quanto stabilito dall'art. 4 della Legge n. 203/1982, restando espressamente esclusa la possibilità di tacita proroga.

5) L'affittuario potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 5 della Legge 203/1982, il concedente potrà recedere anticipatamente a partire dal 01.01.2019 con un preavviso da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a.r. almeno sei mesi prima della scadenza di ogni annualità, fatta salva per il conduttore la raccolta dei frutti pendenti.

6) Il canone di affitto concordato per il godimento del fondo rustico come sopra individuato è quantificato in complessivi €. (euro) annui, da corrispondersi in acconto pari al 50% del canone entro e non oltre il 30 agosto di ogni anno ed il saldo pari alla quota restante del canone entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno presso il portale PagoPA, del comune di Pieve del Grappa, percorso : <https://pagopa.accatre.it/pievedelgrappa#/pagamento-spontaneo>, alla causale : "canone Malga Ardosetta". Il mancato o ritardato pagamento del canone oltre il trentesimo giorno dalla suddetta scadenza produrrà la risoluzione di diritto del presente contratto senza necessità di previa messa in mora dell'affittuario il quale dovrà riconsegnare i beni e non potrà pretendere alcun indennizzo per qualsiasi titolo.

Dall'annata agraria 2024 il canone di affitto annuo di competenza verrà aggiornato, senza che vi sia bisogno di preventiva richiesta scritta della parte locatrice, nella misura del 75% dell'aumento dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT (indice FOI al netto dei tabacchi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e relativo al secondo mese antecedente a quello di scadenza dell'annualità; l'importo dell'aggiornamento farà

parte integrante del canone ai fini delle successive variazioni annuali.

7) Gli oneri e gli obblighi a carico dell'affittuario sono i seguenti :

- la manutenzione ordinaria del fondo, compresa la manutenzione delle recinzioni di delimitazione del pascolo;
- il bestiame monticato dovrà essere custodito in condizioni di sicurezza;
- è vietato il pascolo libero dei bovini adulti maschi;
- divieto di accettare in malga animali sprovvisti dei necessari certificati di sanità e vaccinazione (i quali dovranno essere tenuti in malga a disposizione per eventuali controlli) ed attenersi ad ogni altra norma e prescrizione dell'autorità veterinaria;
- eseguire annualmente l'estirpazione dal pascolo delle piante infestanti prima che producano il fiore, il taglio in prefioritura delle ortiche e, soprattutto, del cosiddetto "veratro", la pulizia e la manutenzione delle pozze di abbeveraggio esistenti, la manutenzione della viabilità, ecc...;
- le attrezzature, gli impianti mobili, se non in dotazione alla malga al momento della consegna ed eventuali oneri per i servizi in rete, rimarranno rispettivamente di proprietà o a carico del concessionario;
- rimangono a carico del concessionario tutti gli oneri derivanti dall'eventuale utilizzo dei servizi in rete (acqua, luce, gas, gasolio);
- divieto di taglio delle piantagioni presenti senza preventiva autorizzazione;
- sfalcio dell'erba e/o pascolo con divieto assoluto di lasciare le aree abbandonate;
- qualsiasi pericolo dovrà essere comunicato all'Ufficio Tecnico Comunale;
- il concessionario dovrà mantenere la destinazione d'uso concessa;

Si precisa che gli obblighi sopra descritti sono elencati in via esemplare ma non esaustiva e, per quanto non espressamente evidenziato, si rinvia a quanto contenuto nel "Disciplinare per la Gestione delle Malghe approvato Delibe-

razione Consiliare della Comunità Montana del Grappa n. 13/02 del 27.06.2002 su delega della Regione Veneto (D.G.R. 16.11.2001 n. 3125), disponibile per i partecipanti a semplice richiesta, presso l'Ufficio Tecnico comunale.

Così come previsto dal "Disciplinare", ad inizio stagione, in occasione della consegna della malga, saranno stabiliti e quantificati gli interventi di manutenzione e miglioramento che il concessionario dovrà eseguire a proprio carico.

8) L'affittuario dichiara di non avere intenzione di eseguire miglioramenti o addizioni al fondo, riconoscendo che lo stesso è già strutturalmente dotato per la sua razionale coltivazione; l'affittuario si obbliga a non eseguire modifiche all'ordinamento colturale e quindi a riconsegnare il terreno alle condizioni di fatto in cui lo stesso lo ha ricevuto; comunque nessuna miglioria e/o trasformazione colturale potrà essere apportata dalla parte conduttrice senza il consenso scritto della parte concedente. Pertanto qualsiasi miglioria e/o trasformazione colturale che venisse apportata dall'affittuario senza il consenso scritto della parte concedente non darà diritto ad alcun indennizzo a favore dell'affittuario stesso; potendo al contrario, la parte concedente, pretendere la rimessa in pristino dei beni nello "status quo ante" e salvo ogni e qualunque risarcimento danno.

9) La parte conduttrice si obbliga a coltivare i fondi rustici con la diligenza del buon padre di famiglia, astenendosi dal recare danni e deterioramenti al fondo. Inoltre si impegna a vigilare affinché i danni suddetti non siano arrecati ad altri, non siano create nuove servitù passive, non vengano alterati o danneggiati i confini, le eventuali regioni d'acqua e i diritti in genere; a notificare alla parte locatrice qualunque atto o fatto che turbi lo stato di possesso e delle servitù attive.

10) L'affitto si intende convenuto a corpo e non a misura, dichiarando l'affittuario di avere piena conoscenza di quanto in contratto e di conoscere esattamente tanto i confini quanto le servitù ed i diritti ad esso inerenti.

11) La parte locatrice dichiara che il presente contratto non è soggetto a prelazione, ex articoli 4 e 4-bis Legge 203/82, da parte del precedente affittuario.

12) L'affittuario non può subaffittare o cedere a terzi, in tutto o in parte, i beni affittati, concederne il godimento a terzi a qualsivoglia titolo, nonché cedere il contratto stesso.

13) Tutte le spese di manutenzione ordinaria del terreno concesso in affitto sono a carico dell'affittuario.

14) La parte concedente anche a mezzo di persone di propria fiducia, avrà sempre il diritto di accedere ai beni dati in affitto per poter controllare lo stato generale dei terreni.

15) Tutte le imposte fondiari gravanti la proprietà sono a carico della parte concedente, mentre rimangono a carico dell'affittuario le imposte, i contributi le assicurazioni e tutti gli altri oneri gravanti l'esercizio agricolo.

16) Le parti concordano inoltre che le spese dovute al competente Consorzio di bonifica siano così ripartite:

- il canone di bonifica, ove richiesto, rimarrà a carico del locatore;

- il canone d'irrigazione, ove richiesto, sarà a carico del conduttore: il pagamento da parte dell'affittuario della quota dovuta per l'irrigazione avverrà a semplice richiesta ed esibizione della relativa cartella da parte del locatore.

17) Tutte le clausole del presente contratto formano un unico inscindibile e sono ritenute essenziali dalle parti, onde la violazione e/o l'inosservanza anche parziale di una di esse, produrrà di diritto l'immediata risoluzione del contratto anche se non espressamente prevista nel contesto, senza necessità di preventiva costituzione in mora e salvo ogni risarcimento.

18) Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, comprese quelle di registrazione, saranno a carico delle parti in ragione del 50% per ciascuna.

19) Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il contratto (Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni).

20) Per tutto quanto non derogato nel presente contratto, le parti espressamente rinviando a quanto disposto dalle leggi in materia di patti agrari.

21) Il Signor Rossetto Luigino nella sua qualità di rappre-

sentante del Sindacato Provinciale di Categoria pone la sua firma in calce al presente accordo che ai sensi del citato art. 45 Legge 203/82 produce effetti derogativi alle norme di legge in tema di durata del rapporto, entità del canone, indennizzo per rilascio anticipato, casi di risoluzione, termini di disdetta, nonché delle norme relative ai miglioramenti.

22) Il presente accordo è liberamente accettato da entrambe le parti con promessa di tenere fede agli impegni assunti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pieve del Grappa, lì

Parte Locatrice

Parte Conduttrice

Il Rappresentante della Organizzazione Professionale

DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELLE MALGHE

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto: Il presente regolamento fa parte integrante della concessione-contratto delle malghe di proprietà dei Comuni, Enti e comunioni familiari ai sensi dell'art. 25 – L.R. 13/09/1978, n. 52.

L'oggetto della concessione-contratto, contro il versamento di un canone annuo, consiste nell'utilizzazione delle malghe considerate nel loro complesso di pasolo, prato-pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Le malghe non possono essere né in tutto né in parte subaffittate o sub-concesse.

Art. 2 – Determinazione del canone: Il canone annuo sarà stabilito dall'Ente proprietario, tenuto conto delle caratteristiche del pascolo, del periodo di monticazione, dello stato dei fabbricati, della presenza dei servizi, della comodità di accesso alla malga stessa e, più in generale, del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

L'Ente proprietario potrà stabilire un canone aggiuntivo se il concessionario svolge attività agrituristiche.

Nel caso di utilizzo diverso (residenziale, turistico, ricreativo) di fabbricati all'interno del complesso malghivo, l'Ente proprietario effettuerà un'aggiudicazione differenziata.

Art. 3 – Determinazione del carico: Il carico massimo sarà determinato dal Servizio Forestale Regionale in base alle effettive superfici pascolive, allo stato del cotico e alla durata della stagione monticaria.

Su detto carico è ammessa una tolleranza in più o in meno del 4%.

Tale tolleranza massima è stabilita per ogni singola malga dall'Ente proprietario in fase di aggiudicazione.

La tolleranza, relativa ad ogni singola malga, deve essere stabilita dall'Ente concedente all'inizio di ogni stagione monticaria ed evidenziata nel verbale di consegna.

Il carico sarà costituito normalmente da bovini ed il calcolo dello stesso espresso in unità bovino adulto deve avvenire in base alla seguente tabella di ragguaglio:

* 1 vacca da latte	- 1 UBA
* 1 bovino sopra i 2 anni	- 1 UBA
* 1 bovino da 6 mesi a 2 anni	- 0,6 UBA
* 1 capra	- 0,5 UBA
* 1 equino sopra 1 anno	- 1 UBA
* 1 equino fino a 1 anno	- 0,6 UBA
* 1 pecora	- 0,15 UBA

Art. 4 – Criteri di utilizzazione dei pascoli: Il Concessionario della malga è tenuto a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico agronomici atti alla conservazione del patrimonio pascolivo.

Il concessionario potrà essere assoggettato a particolari prescrizioni ed indicazioni stabilite nel verbale di consegna.

Art. 5 – Interventi di conservazione: sono a carico del Concessionario tutti gli interventi manutentori per la conservazione dei beni della malga nello stato in cui sono consegnati e secondo la rispettiva destinazione d'uso.

Eventuali spese di costruzione e ricostruzione dei fabbricati sono a carico dell'Ente concedente.

Le ordinarie manutenzioni dei fabbricati e delle infrastrutture ivi comprese chiudende, pozze e vasche di abbeveraggio, dovranno essere eseguite ogni anno. Qualora il Concessionario dopo trenta giorni di monticazione non vi avesse ancora provveduto, l'Ente proprietario farà eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi del deposito cauzionale di cui all'art. 15.

Art. 6 – Interventi di miglioramento: il Concessionario è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento sul prato-pascolo, pascolo e sulle infrastrutture, che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel bando di concorso, con particolare riferimento all'estirpazione delle radici della flora infestante.

In ogni caso sono a carico del Concedente la fornitura di fertilizzanti e concimi, dei materiali di riparazione dei fabbricati e delle infrastrutture anche per opere manutentorie, la manutenzione ordinaria delle strade principali e di accesso alle malghe, nonché le spese di assicurazione dei fabbricati.

La manutenzione dei manufatti promiscui è ripartita fra tutti gli utenti in proporzione al carico della rispettiva malga.

Art. 7 – Concimaie: le concimaie dovranno essere tenute in perfetta efficienza e lo stallatico dovrà essere asportato e disperso nel pascolo alla fine del periodo di monticazione con le modalità stabilite nel verbale di consegna.

Alla fine della stagione monticatoria sia la concimaia che le stalle dovranno risultare ripulite e vuotate.

E' vietata l'asportazione del letame della malga.

Art. 8 – COMBUSTIBILE: il Concedente fisserà annualmente la quantità di combustibile strettamente necessario per la gestione di ciascuna malga.

E' vietato fare commercio o asportare il combustibile che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Esso dovrà essere conservato per i bisogni della stagione monticatoria successiva.

Art. 9 – Animali domestici: il concessionario potrà condurre in malga animali da cortile nel numero sufficiente per le esigenze dell'attività svolta. I suini, nel numero strettamente necessario al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte, dovranno essere ricoverati a parte e sempre isolati dal bestiame bovino.

I cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, potranno essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie.

L'utilizzo degli stessi dovrà essere limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria; durante la notte dovranno essere custoditi e legati.

Art. 10 – Condizioni igienico-sanitarie: ' è fatto obbligo al Concessionario di non accettare in malga animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione della autorità veterinaria.

I certificati di sanità e vaccinazione del bestiame dovranno essere tenuti in malga a disposizione di eventuali controlli.

Il Concedente deve portare a conoscenza del Concessionario le eventuali circolari ed ordinanze di carattere sanitario che verranno emesse per la monticazione del bestiame.

Spetta al Concessionario la normale disinfezione e la cura periodica delle stalle e dei locali per la lavorazione del latte.

I rifiuti solidi della malga dovranno essere smaltiti nel rispetto della vigente normativa.

Art. 11 – Durata della concessione: la durata della concessione-contratto non può essere di norma inferiore a 6 anni, salvo disdetta del Concessionario da presentarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente alla stagione di monticazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La concessione contratto cesserà di diritto e di fatto al termine del periodo stabilito, senza bisogno di preavviso o disdetta.

Nel caso si effettui un'attività agrituristica, la durata della concessione potrà essere di durata complessiva fino a 10 anni.

Le concessioni in atto potranno essere adeguate alla presente normativa.

Art. 12 Responsabilità civili: durante il periodo di monticazione il Concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in concessione, in connessione con l'esercizio dell'attività.

TITOLO 2

LE PROCEDURE

Art. 13 – Norme per la concessione contratto: la concessione-contratto di una o più malghe è deliberata dall'Ente concedente.

Nella deliberazione, attese le norme di cui al titolo primo del presente capitolato, sono indicate le modalità di concessione, il carico massimo consentito, il periodo di monticazione, la durata della concessione-contratto e l'ammontare del deposito cauzionale.

L'amministrazione concedente provvede al indire apposito bando di concorso indicando le principali modalità di concessione-contratto, i termini di presentazione delle domande e la documentazione necessaria a comprovare l'idoneità alla conduzione della malga.

La stessa amministrazione deve escludere i concorrenti dichiarati inidonei dal dirigente del Servizio Forestale Regionale competente per territorio e dal Responsabile della Comunità Montana ed ha facoltà di escludere i concorrenti per i quali sussistono giustificati e provati motivi di inidoneità alla conduzione della malga.

Art. 14 – Criteri di priorità: le malghe saranno concesse prioritariamente a coloro che alpeggiano con bestiame da latte e che si impegnano alla lavorazione dello stesso, secondo il seguente ordine:

- * coltivatori diretti o imprenditori agricoli singoli od associati residenti nel Comune;
- * coltivatori diretti o imprenditori agricoli singoli od associati residenti nella Comunità Montana;
- * coltivatori diretti o imprenditori agricoli singoli od associati provenienti da altre zone;

A parità di condizioni l'Ente proprietario potrà concedere la malga a coloro già in possesso di concessione nel precedente periodo e/o a coloro che si impegnano ad alimentare con concentrati il bestiame per non oltre il 20% del fabbisogno energetico.

Art. 15 – Procedure di concessione: avvenuta l'assegnazione, verrà stabilito, su carta legale, il relativo verbale che sarà sottoscritto nei termini di legge.

Entro 10 giorni dall'avvenuta concessione, il Concessionario dovrà presentarsi all'Ente concedente per procedere alla stipulazione del contratto e dovrà provare di avere depositato la cauzione prevista, pari ad un'aliquota non inferiore al 20% del canone di concessione annuo.

Il deposito di cui sopra dovrà essere versato prima di ogni stagione monticatoria e verrà restituito al momento dell'approvazione del verbale di riconsegna autunnale, fatta salva la potestà di rivalsa da parte dell'Ente in caso di mancata esecuzione parziale o totale dei lavori previsti a carico del Concessionario dal verbale di consegna.

Art. 16 – Consegna della malga: all'inizio di ogni stagione monticatoria, il Concessionario chiederà al concedente e riceverà la consegna superlocale della malga, la quale sarà eseguita da un rappresentante dell'Ente concedente e dal personale della Comunità Montana.

Tale richiesta dovrà pervenire alla Comunità Montana almeno 7 giorni prima della data fissata per la consegna.

Al fine di attuare i lavori preparatori inerenti i fabbricati e/o strutture ivi comprese chiudende, pozze e vasche di abbeveraggio della malga, il Concessionario può accedere 15 giorni prima della data di inizio della stagione monticatoria, dandone preavviso al Concedente, nonché alla Comunità Montana.

La malga dovrà essere consegnata nello stesso stato di uso di cui alla riconsegna autunnale con particolare garanzia per quanto attiene lo stato di pulizia.

Il rappresentante dell'Ente concedente provvederà:

- * alla consegna dei fabbricati, della mobilia e del materiale in dotazione agli stessi;
- * ad indicare i confini del comprensorio locato;
- * ad indicare il luogo di deposito degli oggetti mobili dopo la monticazione;
- * ad indicare la percentuale di tolleranza del carico.

La Comunità Montana redigerà in bollo l'apposito verbale di consegna che sarà firmato da tutti gli intervenuti e farà parte integrante del contratto.

In conformità al bando di concorso in detto verbale saranno precisati e quantificati i lavori ordinari da eseguirsi a carico del Concessionario quali:

- * i lavori di miglioramento dei pascoli;
- * i lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati;

- * i lavori di miglioramento idrico;
- * i lavori di miglioria alla viabilità;
- * i lavori vari utili alla corretta monticazione della malga.

Sarà infine letto, con i necessari chiarimenti, il presente disciplinare.

All'atto della consegna stagionale, il Concedente garantisce la regolare funzionalità dei fabbricati e relative infrastrutture e degli impianti per la provvista d'acqua; il Concessionario ha l'obbligo di effettuare interventi ordinari per mantenere in perfetta efficienza manufatti quali cisterne, abbeveratoi, fontane, fosse, ecc., operando la pulizia e lo spurgo degli stessi e dovrà garantire la funzionalità di chiudende o recinzioni.

Art. 17 – Riconsegna della malga: alla fine di ogni stagione monticatoria, la Comunità Montana effettuerà, con l'assistenza di un rappresentante dell'Ente concedente e dandone preavviso al Concessionario, la riconsegna autunnale della malga, redigendo l'apposito verbale.

Nello stesso, sulla base delle prescrizioni impartite nel verbale di consegna, verranno indicate le eventuali inadempienze da parte del concessionario e per le stesse saranno computate a suo carico, mediante rivalsa sul deposito cauzionale, le spese per la loro esecuzione.

All'atto della riconsegna verrà indicato il locale o i locali a disposizione del Concessionario, per il deposito, a proprio rischio, delle attrezzature di proprietà.

Art. 18 – Anticipo o proroga della monticazione: qualora le condizioni del cotico e delle effettive superfici pascolive lo permettano, il concessionario può chiedere, in carta legale, al Concedente la possibilità di anticipare o prorogare la monticazione con tutto o parte del bestiame. L'autorizzazione del Concedente è subordinata al parere favorevole del Servizio Forestale Regionale competente per territorio.

In tal caso l'Ente proprietario ha la facoltà di adeguare il canone di concessione all'effettivo periodo monticatorio.

Art. 19 – Spese: tutte le spese inerenti alle presenti norme, avvisi, verbali, contratti, copie, tasse di registro, ecc., sono a carico del Concessionario.



ALLEGATO A) Modello di domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva

Marca da bollo
di Euro 16,00

**Al Resp. Servizio Patrimonio
Comune di Pieve del Grappa
Località Crespano
Via IV Novembre, 31
31017 Pieve del Grappa (TV)**

**OGGETTO: CONCESSIONE IN AFFITTO PER ANNI 6 (2023 - 2028) DEL PASCOLO DELLA MALGA
COMUNALE DENOMINATA "ARDOSETTA".**

"Domanda di partecipazione e contestuale dichiarazione sostitutiva"

Il/la sottoscritto/a _____
Nat ____ a _____ il _____
Residente nel Comune di _____ Prov. _____
Via _____ C.F. _____
In qualità di _____
della Ditta/Soc./Cooperativa _____
con sede legale nel Comune di _____
Prov. _____ Via _____
C.F. _____
Partita IVA _____
Tel. _____
Fax _____

Visto l'avviso d'asta in oggetto

CHIEDE

di partecipare all'asta indicata in oggetto, per il pascolo della Malga denominata "Ardosetta"

A tal fine, ai sensi dell'art. 38, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

DICHIARA

- a) di essere Imprenditore Agricolo Professionale, ai sensi del D. Lgs. 29.03.2004 n° 99 e successive modifiche e/o integrazioni;
- b) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato Agricoltura sede di _____ come _____ n. iscrizione _____;
- c) di non essere incorso in gravi sanzioni in materia igienico sanitaria e legate all'anagrafe animale tali da comportare l'inidoneità alla conduzione di malghe;
- d) L'assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione in base alla normativa vigente;
- e) di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, o in ogni altra analoga situazione e che non sia in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- f) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di all'art. 6 del D. Lgs. 06.09.2011 n. 159 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575;
- g) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale consapevole che è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
- h) di non aver commesso grave negligenze o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che parimenti di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
- j) di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, gli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o soci nel rispetto delle norme vigenti;
- k) di avere preso piena ed integrale conoscenza dell'oggetto dell'asta, nonché delle norme contenute nell'avviso d'asta e di accettarne integralmente e senza riserve tutte le prescrizioni e condizioni;
- l) di avere preso visione, a seguito sopralluogo, dei pascoli e delle strutture della malga per la quale si propone l'offerta e di ritenere il loro complesso, anche disgiunto, pienamente soddisfacente alle proprie esigenze;
- m) di avere preso visione ed essere a perfetta conoscenza del Disciplinare per la Gestione delle Malghe approvato con Deliberazione Consiliare della Comunità Montana del Grappa n. 13/02 del 27/06/2002 e di accettarne integralmente e senza riserve il contenuto.

_____, li _____

IL / I DICHIARANTE/I

Si allega:

- fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, 46, e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Qualora il concorrente sia una società di persone o di capitale o cooperativa o impresa associata dovrà essere inoltre allegato:

- copia dell'atto costitutivo,
- l'elenco nominati dei soci o degli associati (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo).

ALLEGATO B) Modello di offerta economica

**Al Resp. Servizio Patrimonio
Comune di Pieve del Grappa
Località Crespano
Via IV Novembre, 31
31017 Pieve del Grappa (Tv)**

OGGETTO: CONCESSIONE IN AFFITTO PER ANNI 6 (2023 – 2028) DEL PASCOLO DELLA MALGA COMUNALE DENOMINATA “ARDOSETTA”.

Il/la sottoscritto/a _____
Nat_____ a _____ il _____
Residente nel Comune di _____ Prov. _____
Via _____ C.F. _____
In qualità di _____
della Ditta/Soc./Cooperativa _____
con sede legale nel Comune di _____
Prov. _____ Via _____
C.F. _____
Partita IVA _____
Tel. _____
Fax _____

Visto l'Avviso d'asta in oggetto,

O F F R E

l'importo pari o superiore al prezzo annuo posto a base di gara, con aumenti in scaglioni di € 100,00, espresso in cifre e in lettere del canone annuo di concessione.

in cifre: _____

in lettere: _____

Luogo data

_____, _____

IL / I DICHIARANTE/I (firma)

Nota bene: l'offerta va sottoscritta dal legale rappresentante della ditta oppure, nel caso di raggruppamento temporaneo di ditte già costituito dal rappresentante legale della ditta capogruppo, ovvero nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di ditte, tanto da chi legalmente rappresenta la ditta mandataria, quanto da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti, con firma leggibile per esteso.

ALLEGATO B.1) Modello offerta quali-quantitativa

OFFERTA QUALI-QUANTITATIVA

N.B. barrare esclusivamente le caselle corrispondenti alle dichiarazioni concorrente intende sottoscrivere.

B) ESPERIENZA NELLA CONDUZIONE DI MALGHE

- ☐ Il sottoscritto concorrente dichiara di poter comprovare una tempistica superiore ad anni 12 di conduzione di Malghe pubbliche;
- ☐ Il sottoscritto concorrente dichiara di poter comprovare una tempistica superiore ad anni 6 e fino ad anni 12 di conduzione di Malghe pubbliche;
- ☐ Il sottoscritto concorrente dichiara di poter comprovare una tempistica fino ad anni 6 di conduzione di Malghe pubbliche.

C) GIOVANE IMPRENDITORE

- ☐ Il sottoscritto concorrente (singolo o associato) dichiara di avere un'età inferiore di anni 40;
- ☐ Il sottoscritto concorrente (singolo o associato) dichiara di avere un'età superiore ai 40 anni.

D) PROVENIENZA DEL CONCORRENTE;

- ☐ Il sottoscritto concorrente dichiara di essere residente nel Comune di Pieve del Grappa;
- ☐ Il sottoscritto concorrente dichiara di essere residente in uno dei comuni dell'Unione montana del Grappa.

Il concorrente, con la sottoscrizione del presente modulo dichiara altresì di essere consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione e di falsità in atti o di mancata esecuzione o rispetto della la tempistica certificata e sottoscritta degli impegni assunti con la presente dichiarazione, incorrerà nella risoluzione di diritto di contratto (art. 1456 del c.c.) secondo quanto stabilito dall'Avviso di Asta pubblica di cui all'oggetto.

Luogo e data della sottoscrizione: _____ li _____

firma _____

firma _____

firma _____

Nota bene: nel caso di istanza presentata da società, la maggioranza dei relativi componenti deve avere un'età inferiore ai 40 anni ed essere iscritta nei ruoli previdenziali dei coltivatori diretti, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al precedente punto C.

Nel caso di domanda presentata congiuntamente da più concorrenti associati o da consorzio o cooperativa agricola, verranno presi in considerazione, per l'attribuzione di punteggi di cui ai precedenti punti B e D, solo i dati del concorrente capofila, il cui nominativo dovrà essere chiaramente esplicitato nella domanda medesima.